

# proposta di legge n. 300

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 4 aprile 2013*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27  
“NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

---

Signori Consiglieri,

obiettivo della proposta è quello di partecipare alla riduzione dei costi della politica corrispondendo alla ratio della legge di modifica statutaria “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1”, di cui alla deliberazione legislativa dell’Assemblea legislativa, approvata in seconda votazione in data 11 dicembre 2012, seduta n. 100.

La proposta consta di 3 articoli.

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 4 della l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regiona-

le) prevedendo che il Consiglio regionale sia composto da 30 membri e dal Presidente della Giunta regionale. La modifica che si introduce lascia inalterato il sistema di elezione previsto dalla legge regionale 27 /2004.

L’articolo 2 modifica l’articolo 6 della l.r. 27/2004 stabilendo che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni sia effettuata in maniera proporzionale alla popolazione residente nelle diverse province attraverso l’applicazione del metodo D’HONDT.

L’articolo 3 detta le disposizioni transitorie.

**Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 27/2004)*

1. L'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da trenta Consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

2. I trenta seggi di Consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).”.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 27/2004)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La ripartizione dei trenta seggi indicati al comma 2 dell'articolo 4 tra le circoscrizioni provinciali è effettuata dividendo il numero degli abitanti di ciascuna provincia, quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... formando una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004, così come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

“2 bis. I seggi sono assegnati a ciascuna circoscrizione provinciale scegliendo tra i quozienti indicati al comma 2, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.”.

**Art. 3**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di modifica statutaria: “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1”, di cui alla deliberazione legislativa statutaria approvata dall'Assemblea legislativa in seconda votazione in data 11 dicembre 2012.